

**ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DI VELLETRI**

*APPROVATO*  
*SEBASTIA*  
*del 30 GIU. 2021*

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO**  
Avv. Carlo Federico De Marco

**REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E TENUTA DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI  
ABILITATI ALLA FUNZIONE DI CURATORE SPECIALE DEL MINORE  
IN MATERIA CIVILE E PENALE**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri istituito l'**Elenco dei Curatori Speciali del Minore in materia Civile e Penale - E.C.S. - Elenco Curatori Speciali.**

L'Elenco è diviso nella Sezione Civile e nella Sezione Penale.

L'Elenco verrà trasmesso dal COA al Presidente del Tribunale di Velletri.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri:

- realizzerà, periodicamente (ogni <sup>3</sup>anni) un Corso di aggiornamento formazione per Avvocati finalizzato a fornire una specifica qualificazione per lo svolgimento della funzione di Curatore Speciale del Minore sia in ambito civile che in ambito penale. Coloro che avranno proficuamente frequentato il Corso di Formazione suddetto, potranno chiedere di essere iscritti nell'elenco dei Curatori Speciali, sezione Civile o Sezione Penale ovvero ad entrambi;
- valuterà le richieste di iscrizione all'E.C.S. tenendo conto del prioritario dovere deontologico, di lealtà e correttezza oltre che dei corsi di aggiornamento obbligatori;
- invierà agli Uffici Giudiziari gli elenchi aggiornati degli Avvocati ritenuti titolari dei requisiti previsti in questo Regolamento.

Ai fini della disciplina della istituzione e tenuta dell'Elenco, il COA di Velletri ha predisposto e approvato il seguente regolamento:

**ART. 1. ELENCO DEI CURATORI SPECIALI PER IL MINORE**

- L'iscrizione all'ECS, in materia civile o penale o in ambedue, è riservato esclusivamente a professionisti aventi i seguenti tassativi requisiti:

- a) iscrizione all'Albo degli Avvocati di Velletri da almeno 10 anni;
- b) assenza di condanne penali definitive;
- c) assenza di precedenti disciplinari definitivi;
- d) comprovata esperienza professionale nel settore famiglia, tutela delle persone e minorile;

- e) attestazione di avvenuta frequentazione di corso di formazione, organizzato dal COA locale o dal CNF o da ASSOCIAZIONE riconosciuta dal CNF, della durata di almeno 16 ore avente ad oggetto la specifica figura del curatore speciale in materia civile e penale;
- f) iscrizione negli Elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato;
- g) regolarità nel pagamento delle quote annuali di iscrizione all'Albo.

## **ART. 2 - CANCELLAZIONE D'UFFICIO**

L'avvocato iscritto è cancellato dall'ECS se entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione non consegue e documenti almeno 10 crediti formativi di aggiornamento permanente nella specifica materia.

L'iscrizione viene ripristinata qualora i crediti siano conseguiti nell'anno solare successivo.

I crediti di aggiornamento permanente sono conseguiti come segue:

- partecipazione a seminario o corso accreditato dal COA locale, dal CNF o da ASSOCIAZIONE riconosciuta dal CNF, in materia di famiglia, tutela delle persone e minori.

## **ART. 3 - REQUISITI DI PERMANENZA DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO**

L'avvocato è cancellato d'ufficio dall'Elenco, oltre nell'ipotesi di mancata formazione permanente di cui all'art. 2) che precede, dal momento del passaggio in giudicato di sentenza di condanna in sede penale ovvero di definitività di provvedimento disciplinare.

Il COA su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente può disporre la cancellazione di un iscritto all'Elenco qualora rilevi che egli ha gravemente mancato alle obbligazioni professionali, di competenza e deontologiche degli iscritti all'Elenco.

In ogni caso, la cancellazione deve essere preceduta dall'audizione dell'interessato.

L'iscrizione da parte degli avvocati all'Elenco suddetto, per ambo le sue sezioni, presuppone l'obbligo nel richiedente di competenza oltre che di comportamento deontologicamente improntato a lealtà e correttezza e, inoltre:

- a) Il difensore /curatore speciale del minore deve possedere una reale motivazione a rivestire l'incarico;
- b) il difensore/curatore speciale del minore nell'espletamento del proprio mandato deve valutare il miglior interesse del minore nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti allo stesso e delle Convenzioni internazionali;
- c) il difensore/ curatore speciale del minore nell'espletamento del proprio mandato deve agire in perfetta autonomia e ispirarsi al principio di minima offensività per il minore rispetto ai tempi ed ai contenuti del procedimento;

- d) l'avvocato deve astenersi dall'assumere l'incarico di difensore/curatore speciale del minore nel caso in cui sia o sia stato precedentemente, anche in procedimenti aventi diverso oggetto, difensore di un adulto appartenente allo stesso nucleo familiare;
- e) il difensore /curatore speciale del minore deve intrattenere con tutti gli altri soggetti e professionisti che a vario titolo si occupano del minore rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione;
- f) il difensore/curatore speciale del minore, nel caso in cui questi sia parte offesa in un procedimento penale, deve mantenere rapporti costanti con il curatore speciale / difensore del minore nel procedimento penale stesso;
- g) il difensore/curatore speciale del minore, ricevuta la nomina deve costituirsi tempestivamente e partecipare personalmente alle udienze, salvo, in caso di necessità, provvedere a farsi sostituire da professionista con formazione specifica e qualificata e con conoscenza degli atti di causa.

#### **ART. 4 - DOMANDA DI ISCRIZIONE**

La domanda di iscrizione all'elenco dovrà essere indirizzata al COA di Velletri e contenere a pena di esclusione:

- a) la richiesta di iscrizione alla sezione civile o penale o ad ambedue;
  - b) l'anagrafica completa del richiedente l'iscrizione;
  - c) l'indicazione del recapito telefonico di studio e dell'indirizzo pec;
- nonchè
- d) mediante separata dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex Dlgs. 445/2000, le dichiarazioni dei cui ai punti a), b) c), d), e) ed f) dell'art. 1 che precede.

#### **ART. 5 - TENUTA DELL'ELENCO**

La tenuta dell'Elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Velletri che può delegare alla funzione due Consiglieri dell'Ordine in carica ovvero due avvocati di comprovata esperienza in materia.